


VIA 1005.
DOMENICO ORLANDO

COMUNE DI BELPASSO


arch. Daniela Lima

P. R. G.


REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI
UFFICIO GENIO CIVILE - CATANIA

Visto ai sensi dell'art. 13 della
Legge 2-2-74, n. 64 e con riferi-
mento alla nota di pari data e
numero.

N. 5587 Catania, li 20 FEB. 1992



DIRIGENTE SUPERIORE TECNICO
CAPO DELL'UFFICIO
(Ing. Ignazio Amato)




ACCETTATO CON DETERMINAZIONE
DEL COMMISSARIO AD ACTA
M. cat. 24 FEB. 1992

A.R.C.A. PROGETTI
PALERMO-via imp. federico 71-tel.091/548072
CATANIA-largo Bordighera 52-tel.095/387030


REGOLAMENTO EDILIZIO

IL COMMISSARIO REGIONALE



IL SEGRETARIO GENERALE





DATA:

AGGIORN:

5 FEB. 1992

IL SINDACO:

I N D I C E

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO I - OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

- ART. 1 - Natura del Regolamento Edilizio pag. 7
- ART. 2 - Opere soggette alle prescrizioni del
presente Regolamento " 7

CAPITOLO II - CONCESSIONE EDILIZIA

- ART. 3 - Opere soggette a concessione edifica-
toria pag. 7
- ART. 4 - Lavori eseguibili senza concessione " 8
- ART. 5 - Lavori eseguibili d'urgenza " 10
- ART. 6 - Richiesta di concessione edilizia e
relativa documentazione " 10
- ART. 7 - Istruttoria preliminare dei progetti " 14
- ART. 8 - Rilascio concessione Edilizia " 15
- ART. 9 - Effetti della concessione - Responsa-
bilità " 16
- ART. 10 - Durata, decadenza, rinnovo della
concessione " 16
- ART. 11 - Deroche " 17

CAPITOLO III - COMMISSIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

ART. 12 - Competenze della Commissione Edilizia	"	18
ART. 13 - Composizione della Commissione Edilizia	"	18
ART. 14 - Funzionamento della Commissione Edilizia	"	20

CAPITOLO IV - NORME SULLA ESECUZIONE DELLE OPERE EDILIZIE

ART. 15 - Inizio dei lavori		pag. 21
ART. 16 - Controllo sull'esecuzione dei lavori e vigilanza sulle costruzioni	"	22
ART. 17 - Ultimazione dei lavori - Dichiarazione di agibilita' e di abitabilita'	"	23
ART. 18 - Vincolo di destinazione	"	24
ART. 19 - Edificazione in prossimita' di incroci di strade al di fuori dei centri abitati	"	24
ART. 20 - Altezza dei fabbricati in angolo di strada	"	25
ART. 21 - Spazi interni agli edifici	"	25
21.1 - Cortili	"	25
21.2 - Chiostrine	"	26
21.3 - Pozzi di ventilazione	"	27
ART. 22 - Aggetti - Bow-Window	"	27

TITOLO II - REQUISITI TECNICI ED ESTETICI
DEGLI EDIFICI

CAPITOLO I - REQUISITI DEGLI SPAZI INTERNI

ART. 23 - Locali	pag. 30
23.1 - Locali per uso abitazioni	" 30
23.2 - Locali per uso negozi, labora- tori o di uso pubblico	" 30
ART. 24 - Piani interrati	" 31
ART. 25 - Piani seminterrati	" 31
ART. 26 - Piani terreni	" 32
ART. 27 - Piani sottotetto	" 32
ART. 28 - Cucine	" 33
ART. 29 - Servizi igienico-sanitari	" 33
ART. 30 - Scale	" 34
ART. 31 - Coperture	" 35

CAPITOLO II - CARATTERISTICHE ESTETICHE DEGLI
EDIFICI

ART. 32 - Estetica degli edifici	pag. 35
ART. 33 - Opere esterne degli edifici	" 36
ART. 34 - Serramenti - Persiane	" 37
ART. 35 - Iscrizioni - Insegne	" 37
ART. 36 - Numeri civici e tabelle stradali	" 38

ART. 37 - Recinzione e manutenzione delle aree private libere da edificazione	"	38
---	---	----

CAPITOLO III - NORME TECNICHE ED IGIENE

ART. 38 - Smaltimento delle acque pluviali	pag.	39
ART. 39 - Smaltimento delle acque di rifiuto	"	40
ART. 40 - Smaltimento delle acque di rifiuto nelle zone sprovviste di fognatura	"	40
ART. 41 - Camini e scarichi di vapore e di gas	"	41
ART. 42 - Efficacia delle leggi e regolamenti in materia di igiene edilizia	"	42

TITOLO III - NORME RELATIVE ALLA STABILITA' E SICUREZZA DEGLI EDIFICI

CAPITOLO I - REQUISITI TECNICO COSTRUTTIVI DEI FABBRICATI

ART. 43 - Requisiti di buona costruzione	pag.	43
ART. 44 - Prevenzione antincendio	"	44
ART. 45 - Stabilita' delle costruzioni	"	44

CAPITOLO II - REQUISITI DEGLI EDIFICI A DESTINAZIONE SPECIALE

ART. 46 - Edifici per servizi pubblici	pag.	45
ART. 47 - Edifici per aziende industriali-commerciali - artigianali e agricole	"	46

ART. 48 - Case rurali	"	46
ART. 49 - Ricoveri per animali	"	48
ART. 50 - Concimaie	"	49

TITOLO IV - ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI RELATIVE AI CANTIERI

ART. 51 - Formazione dei cantieri		pag. 50
ART. 52 - Sgombero e trasporto dei materiali	"	51

CAPITOLO II - SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO

ART. 53 - Rinvenimenti e scoperte		pag. 51
ART. 54 - Lavori nel sottosuolo	"	52
ART. 55 - Igiene del suolo e del sottosuolo	"	53
ART. 56 - Installazione di opere su spazio pubblico	"	53

TITOLO V - NORME TRANSITORIE

ART. 57 - Adeguamento al regolamento delle costruzioni preesistenti		pag. 55
ART. 58 - Adeguamento alla legislazione antisismica	"	55
ART. 59 - Decadenza concessione	"	55

TITOLO VI - SANZIONI

ART. 60 - Sospensione dei lavori	pag. 56
ART. 61 - Sigilli	" 56
ART. 62 - Costruzioni abusive	" 56
ART. 63 - Sanzioni Amministrative	" 57

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 64 - Disposizioni finali	pag. 58
-------------------------------	---------

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO I - OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

ART. 1 - Natura del Regolamento Edilizio

Il presente Regolamento costituisce parte integrante delle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale di Belpasso.

ART. 2 - Opere soggette alle prescrizioni del presente Regolamento

Sono soggette alle norme e alle prescrizioni contenute nel presente regolamento tutte le opere edilizie e di urbanizzazione da eseguire nel territorio Comunale di Belpasso.

CAPITOLO II - CONCESSIONE EDILIZIA

ART. 3 - Opere soggette a concessione edificatoria

L'esecuzione di qualsiasi attività comportante trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio comunale, nonché il mutamento delle destinazioni d'uso, è soggetta a concessione edificatoria.

In particolare sono soggette a concessione le seguenti opere:

- 1) - Costruzione di nuovi edifici;
- 2) - Ampliamento in piano o verticale,

riduzione, restauro, riattamento,
modifica o ristrutturazione sia
strutturale che estetica, demolizione e
ricostruzione totale o parziale di
edifici;

- 3) - Costruzioni, restauro, modifica,
demolizione e ricostruzione di muri di
cinta, cancellate e di altre recinzioni
prospicienti su strade, piazze o aree di
uso pubblico;
- 4) - Esecuzione di opere di urbanizzazione
primaria e secondaria.

ART. 4 - Lavori eseguibili senza concessione

Non e' richiesta concessione edificatoria per
i lavori di manutenzione ordinaria qui di
seguito specificati, che non comportino
interventi su edifici che, a norma di legge,
sono soggetti ai vincoli previsti dalla legge
1 Giugno 1939 nr.1089 e 29 Giugno 1939
nr.1497 e per quelli previsti dall'art.6
della L.R. 37/85:

- 1) - Rifacimento delle pavimentazioni;
- 2) - Riparazioni e sostituzioni di impianti
igienico-sanitari;
- 3) - Riparazioni agli impianti tecnologici

interni quali elettrici, di riscaldamento e telefonici;

- 4) - Tinteggiature interne;
- 5) - Tutti gli interventi di riparazione, per una migliore fruizione degli alloggi;
- 6) - I lavori necessari per assicurare, anche sostituendo parti strutturali degli edifici, la stabilita' e la conservazione degli stessi nella loro attuale destinazione, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

Per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo la concessione e' sostituita da un'autorizzazione del Sindaco con le modalita' e procedure previste dall'art.48 della Legge 5 Agosto 1978 n.457, giusta art.5 della L.R. 37/85.

Non sono soggette a Concessione edilizia le opere pubbliche realizzate dal Comune, la cui conformita' alle norme urbanistiche ed edilizie e' accertata in sede di progettazione.

Le opere realizzate dello Stato e Aziende Statali sono regolate dalle leggi speciali.

Le opere realizzate da altri Enti pubblici sono soggette a preventiva concessione edilizia.

ART. 5 - Lavori eseguibili d'urgenza

Potranno essere eseguite, senza domanda preventiva, le opere provvisorie o tali da salvaguardare l'incolumita' pubblica, fermo restando l'obbligo per il proprietario di darne immediata comunicazione al Sindaco.

ART. 6 - Richiesta di concessione edilizia e relativa documentazione

La richiesta di concessione edilizia, redatta in carta bollata, firmata dal proprietario o da un suo legale rappresentante, deve essere indirizzata al Sindaco.

Possono richiedere la concessione anche coloro che, pur non essendo proprietari, dimostrino di avere un valido titolo che consenta l'uso del bene in relazione alla concessione richiesta.

La qualita' di proprietario o di avente titolo deve essere documentata.

Nella richiesta dovranno esplicitamente risultare:

- 1) - Il domicilio legale dei firmatari;
- 2) - I nominativi, con relativo domicilio e con gli estremi di iscrizione allo Albo professionale, del progettista e del direttore dei lavori, secondo i limiti di competenza professionali a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Il nominativo dell'assuntore dei lavori potrà essere comunicato successivamente ma, in ogni caso, prima dell'inizio dei lavori.

L'eventuale sostituzione o dimissione del Direttore dei lavori, dovrà essere notificata al Sindaco entro cinque giorni della sua effettuazione.

Per le opere edilizie le richieste di concessione dovranno essere corredate dai seguenti elaborati in triplice copia:

- 1) - Relazione illustrativa delle opere che si intendono eseguire, con l'indicazione dell'uso cui l'edificio sarà destinato. La relazione dovrà contenere la descrizione delle strutture portanti, dei materiali da impiegare nelle finiture esterne, dei colori previsti per le tinteggiature esterne, della sistemazione delle aree adiacenti al fabbricato che rimangono inedificate, degli impianti per l'approvvigionamento

idrico e degli scarichi delle acque bianche e nere;

- 2) - Corografia in scala non inferiore a quella delle tavole dello strumento urbanistico per la zona interessata.
- 3) - Planimetria d'insieme nella scala 1:500 per le opere da eseguire all'interno dei nuclei abitati esistenti e nelle zone di espansione previste dallo strumento urbanistico vigente.
Detta planimetria, quotata e orientata, dovrà essere estesa ad una fascia di almeno mt.50 esterna al lotto e dovrà contenere la precisa ubicazione dell'opera, la denominazione e la larghezza delle strade adiacenti, i nomi dei proprietari confinanti, le altezze degli edifici circostanti dai confini nonché la sistemazione delle opere inedificate interne al lotto;
- 4) - Piante dei singoli piani e della copertura con l'indicazione delle sovrastrutture nella scala almeno di 1:100;
- 5) - Tutti i prospetti dell'edificio nella scala almeno di 1:100 con l'indicazione delle principali dimensioni orizzontali

e verticali;

- 6) - Almeno due sezioni verticali in scala 1:100, di cui una in direzione della linea di massima pendenza del terreno riferita a punti di livello fissi (viabilita' pubblica, piazze, ecc.) con la indicazione dell'andamento del terreno prima e dopo l'inserimento dell'edificio;
- 7) - Grafici a scala adeguata riguardante lo smaltimento delle acque nere;
- 8) - Estratto di mappa catastale e relativo certificato.

Ogni disegno dovra' essere quotato nelle principali dimensioni. In particolare dovranno essere indicati i lati interni ed esterni delle piante, gli spessori dei muri, le altezze dei singoli piani e quelle totali dell'edificio.

I disegni convenientemente piegati nelle dimensioni 21 x 29,7 e numerati dovranno essere firmati e datati dal progettista e dal proprietario o da un suo legale rappresentate.

Nei progetti di modifiche, ampliamento o restauro dei fabbricati, i disegni devono inoltre rappresentare lo stato attuale dell'edificio con tutte le necessarie

indicazioni e con una opportuna documentazione fotografica a colori.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere particolari costruttivi e decorativi, in scala adeguata, ritenuti necessari per l'esame dell'opera progettata.

I progetti di sistemazione urbanistica dovranno essere redatti in conformità alle Norme di attuazione del P.R.G.

Le prescrizioni di cui sopra valgono anche per le domande di concessione concernenti varianti di progetti già approvati.

L'Amministrazione Comunale rilascerà al presentatore dell'istanza una ricevuta intestata al proprietario o all'avente titolo, nella quale sarà indicata la data di accettazione e ogni altro dato necessario per individuare e comprovare la presentazione dell'istanza stessa.

ART. 7 - Istruttoria preliminare dei progetti

L'istruttoria preliminare dei progetti sarà espletata dall'Ufficio Comunale competente.

In detta fase potranno essere richiesti eventuali elaborati o documenti insufficienti o mancanti, fra i quali, quanto richiesto dalle leggi e disposizioni vigenti, il parere

della competente Sovrintendenza.

La presentazione della suddetta documentazione integrativa comportera' l'apposizione di una nuova data sulla domanda di concessione e sulla relativa ricevuta.

ART. 8 - Rilascio concessione Edilizia

Il Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia dichiara approvato o respinto il progetto, dandone comunicazione all'interessato entro i termini di legge, e motivandone l'eventuale diniego.

Per i progetti approvati autorizza l'esecuzione mediante il rilascio della concessione edificatoria, alla quale deve essere allegata una copia dei disegni di progetto debitamente vistati.

Copia della concessione sara' pubblicata secondo le disposizioni vigenti e chiunque potra' prenderne visione presso gli Uffici Comunali.

Fatti salvi i casi previsti dall'art.9 della legge 28.1.1977 nr.10 per la concessione gratuita, e quelli di cui all'art.7 della stessa legge per l'edilizia convenzionata, la concessione e' subordinata alla corrispondenza di un contributo commisurato alla incidenza delle spese di urbanizzazione

primaria e secondaria, nonche' al costo di costruzione.

ART. 9 - Effetti della concessione - Responsabilita'

La concessione e' sempre rilasciata con riserva dei diritti di terzi ed e' condizionata alla piena osservanza di tutte le norme e regolamenti che disciplinano l'attivita' edilizia.

La concessione e' data al proprietario o a chi ne ha titolo ed e' trasferibile ai successori o aventi causa che abbiano titolo sul bene oggetto della concessione stessa.

Il Committente titolare della Concessione, il Direttore dei Lavori e l'Assuntore dei lavori sono responsabili dell'osservanza delle norme, e delle eventuali modalita' esecutive fissate nella convenzione.

ART. 10 - Durata, decadenza, rinnovo della concessione

Nel provvedimento di concessione sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

Il termine per l'inizio dei lavori non puo' essere superiore ad un anno.

Il termine per l'ultimazione non potra' essere superiore a tre anni dall'inizio dei

lavori.

Per l'ultimazione dell'opera si intende il completamento integrale di ogni parte del progetto confermato con la presentazione della domanda di autorizzazione per l'abitabilità o agibilità.

Qualora entro i termini suddetti i lavori non siano stati iniziati o ultimati il concessionario deve richiedere una nuova concessione.

Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere consentito dal Sindaco in relazione alla mole delle opere da realizzare o delle sue particolari caratteristiche costruttive.

È ammessa la proroga del termine per la ultimazione dei lavori con provvedimento motivato e solo per fatti estranei alla volontà del concessionario.

La proroga può essere sempre prevista nel provvedimento di concessione del Sindaco, quando si tratti di opere pubbliche, il cui finanziamento sia preventivato in più esercizi finanziari.

ART. 11 - Deroghe

Nei casi e nei modi previsti dall'art.3 della

legge 21/12/1955 n.1357, il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia e previa delibera del Consiglio Comunale puo' rilasciare concessioni in deroga a norma del presente regolamento e del vigente P.R.G.

Non sono derogabili le norme relative ai rapporti di copertura e agli indici volumetrici.

CAPITOLO III - COMMISSIONE EDILIZIA

ART. 12 - Competenze della Commissione Edilizia

Alla Commissione Edilizia e' demandato l'esame della rispondenza dei progetti alla normativa vigente in materia edilizia.

Il parere della Commissione Edilizia non vincola l'Amministrazione ad adottare i provvedimenti di propria competenza.

Tali provvedimenti pero' dovranno essere motivati nel caso di difformita' dal parere espresso dalla Commissione.

ART. 13 - Composizione della Commissione Edilizia

La Commissione Edilizia viene eletta dal Consiglio Comunale e dura in carica cinque anni.

La Commissione Edilizia e' cosi' composta:

- 1) - Il Sindaco o Assessore delegato al ramo;
- 2) - Responsabile del servizio di igiene pubblica o Medico suo delegato;
- 3) - Dirigente coordinatore unita' operativa urbanistica-progettazione edilizia pubblica e privata dell'U.T.C. o altro tecnico ^{suo} delegato;
- 4) - Numero tre rappresentanti del Consiglio Comunale, di cui due designati dalla maggioranza e uno dalla minoranza, comprendenti le tre figure professionali: un avvocato, un geologo ed un'ambientalista;
- 5) - Un Architetto, un Ingegnere e un geometra nominati dal Consiglio Comunale tra terne proposte dai rispettivi ordini professionali provinciali;

I membri elettivi della Commissione rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Essi saranno considerati dimissionari se assenti ingiustificati per tre sedute consecutive.

I membri elettivi dichiarati dimissionari saranno sostituiti da altri membri, da eleggersi con le stesse modalita'.

Il Sindaco puo' invitare a partecipare ai lavori della Commissione, con voto

consultivo, esperti in materia specifica, con incarico limitato alle sedute cui sono invitati.

ART. 14 - Funzionamento della Commissione Edilizia

La Commissione edilizia e' presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dall'Assessore del ramo.

La Commissione si riunira', su convocazione del Sindaco, almeno una volta al mese.

Le funzioni di segretario della Commissione sara' disimpegnata dal Segretario Comunale o da altro impiegato del Comune all'uopo designato dal Sindaco.

Il Segretario redige i verbali e provvede ad annotare il parere della Commissione sulle domande e sui grafici esaminati.

I verbali dovranno essere firmati dal Presidente e dai membri presenti della Commissione e controfirmati dal Segretario.

Le sedute sono valide in prima convocazione con l'intervento della meta' piu' uno dei componenti la Commissione; in seconda convocazione con l'intervento di un terzo dei componenti la Commissione.

L'invito alla riunione della Commissione deve essere reso ai partecipanti con almeno 48 ore di anticipo e deve specificare l'intervallo

di tempo fra la prima e la seconda convocazione.

Le decisioni verranno prese a maggioranza semplice dei voti, espressi in maniera palese.

Quando la Commissione abbia a trattare argomenti che interessano direttamente alcuno dei suoi componenti questo, se presente, deve denunciare tale sua condizione e non deve assistere all'esame, alla discussione e al giudizio relativo all'argomento stesso.

Dell'osservanza di questa prescrizione deve essere presa nota a verbale.

CAPITOLO IV - NORME SULLA ESECUZIONE DELLE OPERE EDILIZIE

ART. 15 - Inizio dei Lavori

Per i nuovi edifici da eseguirsi sul confine di aree pubbliche, il proprietario dovrà attenersi all'allineamento ed ai capisaldi altimetrici che, a sua richiesta e dietro versamento delle spese e dei diritti prescritti, gli saranno indicati e fissati dall'Ufficio Tecnico Comunale prima dell'inizio della costruzione.

Sara' redatto all'uopo un verbale che dovrà

essere firmato dalle due parti.

ART. 16 - Controllo sull'esecuzione dei lavori e
vigilanza sulle costruzioni

Il controllo sull'esatta applicazione delle norme dettate del presente Regolamento o da quelle indicate nella concessione sara' effettuato dal Comune a mezzo dei suoi funzionari ed agenti.

La concessione e i disegni recanti l'approvazione dovranno essere costantemente tenuti a disposizione sul luogo della costruzione fino a che l'opera non sia ultimata.

Nell'eventualita' di interruzione dei lavori per qualsiasi causa il proprietario o l'intestatario della concessione, dovra' darne avviso entro le 48 ore successive, al Sindaco.

Il Sindaco sentito l'Ufficio tecnico comunale, disporra' i provvedimenti necessari per assicurare, durante l'interruzione stessa, la pubblica incolumita'.

Di tale provvedimento ne' sara' data comunicazione scritta all'interessato.

ART. 17 - Ultimazione dei lavori - Dichiarazione di agibilita' e di abitabilita'

Il titolare della concessione dovra' provvedere a presentare al Comune la denuncia di ultimazione dei lavori, chiedendo la visita del Tecnico Comunale e dell'Ufficiale Sanitario per il rilascio della dichiarazione di abitabilita' e di agibilita'.

Il Sindaco fissera' il giorno e l'ora della visita e ne dara' comunicazione scritta al titolare della concessione che ha diritto di intervenire o di farsi rappresentare.

Il Sindaco, constatata l'osservanza di tutte le norme igieniche ed edilizie, e particolarmente di quelle contenute nella concessione edificatoria, rilascerà la dichiarazione di abitabilita' che avra' efficacia dopo tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, e la dichiarazione di agibilita' che avra' efficacia immediata.

Nel caso che le opere risultino eseguite in maniera difforme alle norme ed alle prescrizioni inserite nella concessione edificatoria, il Sindaco comunichera' all'interessato il rigetto della domanda, avviando le procedure consequenziali previste dalla legge.

ART. 18 - Vincolo di destinazione

Nessun fabbricato puo' essere destinato ad usi diversi da quelli indicati nella concessione edificatoria.

Anche le aree di pertinenza dell'edificio non possono essere utilizzate a scopi diversi da quelli indicati nei grafici che accompagnano la richiesta di concessione edilizia.

L'atto di concessione deve essere trascritto a cura dell'Amm/ne Comunale ed a spese del richiedente, nei registri immobiliari, in modo da risultare sia la destinazione dell'immobile che le aree di pertinenza asservite all'immobile stesso.

Eventuali cambiamenti di destinazione, ove ammessi dal P.R.G., potranno essere consentiti con rilascio di nuova concessione e relativa nuova certificazione.

Ogni mutamento di destinazione in contrasto con quanto disposto nel presente articolo rende le costruzioni, o la parte di essa interessata, abusiva a termini di legge.

ART. 19 - Edificazione in prossimita' di incroci di strade al di fuori dei centri abitati

In corrispondenza di incroci di strade al di fuori dei centri abitati, l'edificazione e'

soggetta alla osservanza della zona di rispetto indicata nelle norme o nelle tavole del P.R.G.

Tale zona sara' determinata secondo quanto fissato dall'art.5 del D.M. 1 aprile 1968 nr.1404.

ART. 20 - Altezza dei fabbricati in angolo di strada

Nei fabbricati in angolo su strade di diversa larghezza e' consentito nel fronte della strada piu' stretta e per uno sviluppo, a partire dall'angolo, pari alla larghezza della strada su cui prospetta, una altezza uguale a quella consentita dalla strada piu' larga.

ART. 21 - Spazi interni agli edifici

Per spazi interni agli edifici si intendono quelle aree scoperte circondate da edifici.

Si distinguono i seguenti tipi:

21.1 - Cortili - Si definiscono cortili gli spazi interni delimitati da fabbricati e dai quali prendono aria e luce i locali dei fabbricati stessi.

Si distinguono in cortili aperti e in cortili chiusi.

La luce libera davanti ad ogni

finestra sulla normale ad essa non
dovra' mai, in nessun caso, essere
inferiore a metri dieci.

La luce libera si considera computata
dalla proiezione verticali dei
balconi, corpi chiusi a sbalzo e di
ogni altro oggetto inclusa la gronda
qualora superi la sporgenza di metri
uno.

La superficie di pavimento dei cortili
chiusi dovra' essere non inferiore a
un quarto della superficie complessiva
delle pareti che lo delimitano.

21.2 - Chiostrine - Si definiscono chiostrine
gli spazi interni come definite al
precedente art. 23.1 ma con una
superficie di pavimento non inferiore
ad un decimo della somma della
superficie delle pareti che delimitano
la chiostrina stessa e con distanza
minima, tra pareti opposte, non
inferiore a metri tre.

La costruzione di chiostrine e'
ammessa esclusivamente per diretta
illuminazione e aereazione di locali
igienici, scale, ripostigli, cucine
corridoi di disimpegno con esclusione
di tutti gli ambienti di abitazione.

Ogni chiostrina deve essere aperta in alto per la sua intera superficie.

Nelle chiostrine non sono ammesse rientranze nel perimetro, ne' balconi in nicchie ne' aggetti di qualsiasi altro tipo.

21.3 - Pozzi di ventilazione - Si definiscono pozzi di ventilazione gli spazi interni come definiti agli artt. 23.1 - 21.2.

Nei pozzi di ventilazione non sono consentite aperture di finestre di qualsiasi tipo.

Nei pozzi di ventilazione sono consentite passaggi di condotti verticali per eventuali ventilazioni forzate.

ART. 22 - Aggetti - Bow - Window

Aggetti - Negli edifici fronteggianti il suolo pubblico o di uso pubblico, sono vietati:

- a) - aggetti superiori a cm.10, rispetto all'allineamento stradale, sino all'altezza di m.3,50 dal piano di marciapiedi;
- b) - porte, gelosie e persiane, sportelli o

chiusure di altro tipo che si aprono all'esterno, sino all'altezza di m. 3,50 dal piano di marciapiedi;

c) - i cornicioni di coronamento e gronde dei tetti di sporgenza superiore a m. 1,20.

d) - L'apertura di serramenti verso l'esterno se questi sono ubicati a piano terra.

Sono consentite deroghe, solo quando cio' e' richiesto da prescrizioni particolari di sicurezza. In tal caso dovranno comunque essere adottati accorgimenti atti ad eliminare qualsiasi pericolosita'.

e) - Le sporgenze dei balconi e le pensiline di coronamento realizzate ad altezza inferiore a m. 3,50 dal piano del marciapiede.

I balconi non potranno comunque superato 1,20 m. di aggetto.

Sono consentite sporgenze o aggetti non superiore a 1/10 della larghezza della strada.

Bow-Window - Il bow-window (aggetto di parte del prospetto oltre il filo principale dello stesso, chiuso anche a vetrata) su spazio pubblico e' ammesso a condizione che:

- la strada sulla quale prospetta sia di larghezza uguale o superiore a m. 15,00;

- la sporgenza massima non superi m. 1,20;
- il volume edilizio del bow-window venga computato nel calcolo della volumetria ammessa per il fabbricato.

TITOLO II - REQUISITI TECNICI ED ESTETICI DEGLI
EDIFICI

CAPITOLO I - REQUISITI DEGLI SPAZI INTERNI

ART. 23 - Locali

23.1 - Locali per usi abitazioni - Tutti i vani destinati ad abitazioni, studi professionali ed uffici, pubblici o privati, dovranno avere le seguenti caratteristiche:

a) - essere illuminati ed areati direttamente dall'esterno con una o piu' finestre aventi superficie complessiva non inferiore a $1/8$ della superficie del pavimento;

b) - avere altezza minima netta tra pavimento e intradosso solaio di mt.2,70 per tutti i tipi edilizi.

Per i locali di servizi quali bagni, W.C., corridoi, ripostigli, ingressi, l'altezza minima netta non puo' essere inferiore a mt.2,40.

23.2 - Locali per uso negozi, laboratori o di uso pubblico - Tutti i vani destinati ai piani terreni a negozi, laboratori, o di uso pubblico dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- a) - altezza minima di m. 3,50 misurata dal pavimento all'estradosso del solaio di copertura;
- b) - vano porta o vetrine sulla strada pubblica di una superficie complessiva non inferiore a 1/16 della superficie dell'ambiente servito;
- c) - un locale destinato a servizi igienico con relativo anti servizio per ogni bottega.

ART. 24 - Piani interrati - I piani risultanti, a sistemazione realizzata, totalmente al di sotto del piano di campagna, non possono essere adibiti ad abitazione, uffici o qualsiasi altro uso che comporti la permanenza anche solo diurna di persone. Per i locali da adibire ad autorimessa e/o ad impianti tecnologici dovranno essere rispettate tutte le norme specifiche vigenti sia in materia di prevenzione antincendio che sanitarie.

ART. 25 - Piani seminterrati - I piani risultanti, a sistemazione realizzata al di sotto del piano di campagna, possono essere adibiti ad uffici, soltanto se in nessun punto il

pavimento di ogni locale e' a quota inferiore a un metro rispetto alla quota della sistemazione esterna e l'altezza utile netta interna e' almeno di m. 2,70 salvo le maggiori altezze prescritte per particolari destinazioni d'uso.

ART. 26 - Piani terreni - I piani terreni, se adibiti ad abitazione o uffici, debbono essere rialzati almeno di cm.50 riferito:

- al piano marciapiedi se il fabbricato e' realizzato a filo strada;
- al piano dell'area circostante se il fabbricato e' costruito in arretramento dal filo stradale.

L'altezza interna misurata dal piano pavimento all'intradosso del solaio sovrastante non deve essere inferiore a m. 2,70.

I piani terreni adibiti ad autorimessa per una sola vettura o a deposito motocicli, possono avere altezza utile netta, misurata come sopra, di m.2,30, purché non prospiciente su spazi pubblici.

ART. 27 - Piani sottotetto - I piani sottotetto possono essere adibiti ad abitazione o uffici se l'altezza media utile non e' inferiore a

m.2,40 con un'altezza minima non inferiore a m.1,80 e se l'isolamento della copertura e' realizzato con adeguato materiale coibente.

ART. 28 - Cucine - Ogni alloggio destinato ad abitazione deve comprendere una cucina avente una superficie minima di mq. 6,00. Qualora la stessa sia ricavata nell'ambiente tinello, questo dovra' avere una superficie minima di mq.16.

Sopra ogni apparecchio di cucina deve essere posta una cappa di tiraggio con canna adeguata per ricevere i gas della combustione e le esalazioni della cucina.

Ogni ambiente cucina deve essere illuminato ed ariato direttamente dall'esterno con una o piu' finestre aventi superficie complessiva non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.

ART. 29 - Servizi igienico-sanitari - Ogni alloggio destinato ad uso abitazione deve comprendere almeno un servizio igienico.

I locali laboratori, non destinati ad abitazione, dovranno comprendere un servizio igienico con almeno un vaso e un lavabo.

Tutti i locali pubblici dovranno essere

dotati di adeguati servizi igienici, con anti W.C.

Ai servizi igienici, anche se muniti di anti W.C., non si potrà accedere dalle cucine.

I servizi igienici non dovranno comunicare direttamente con ambiente di abitazione, salvo che abbia l'ingresso da un locale di disimpegno.

Gli ambienti destinati a servizi igienici non potranno avere una superficie inferiore a mq. 2,00 con il lato minimo di almeno m. 1,00.

I servizi igienici, ove illuminati ed areati direttamente dall'esterno dovranno essere munite di finestre la cui luce netta non sia inferiore a mq. 0,80, ove non direttamente areati dall'esterno dovranno essere muniti di apposite apparecchiature tecniche tali da assicurare una aereazione forzata di almeno 5 volumi/ora.

I servizi igienici dovranno essere sistemati all'interno degli alloggi e non dovranno sporgere dal corpo di fabbrica.

ART. 30 - Scale - Tutti gli edifici a piu' elevazioni dovranno essere muniti di scale continue.

Le scale dovranno essere areate da finestre praticate nelle pareti esterne ed aventi una luce netta non inferiore a 1,00 mq. per ogni

ripiano.

Tuttavia, le stesse, potranno essere areate a mezzo di aperture situate nel torrino di copertura delle scale.

La dimensione minima di tali aperture non dovrà essere inferiore ad $1/5$ della superficie del vano scala.

Nelle abitazioni unifamiliari, costituite da non più di due piani fuori terra, l'illuminazione e ventilazione potranno avvenire attraverso i vani di abitazione.

Tutte le suddette norme varranno anche per gli edifici aventi destinazione diversa da quella di abitazione, qualora non esistano particolari disposizioni più restrittive di legge o Regolamento.

ART. 31 - Coperture - Il manto delle coperture a tetto inclinato dovrà essere eseguito secondo le indicazioni delle Norme di Attuazione.

CAPITOLO II - CARATTERISTICHE ESTETICHE DEGLI EDIFICI

ART. 32 - Estetica degli edifici - Tutti gli edifici nonché ogni altro manufatto comunque soggetto alla pubblica vista, debbono presentare un aspetto architettonico ed

estetico consono al carattere ed alla localita' in cui sorgono, armonizzati con l'insieme di cui sono parte.

Nelle pareti esterne e' vietato sistemare tubi di scarico, canne di ventilazione e canalizzazione in genere a meno che il progetto non preveda una loro sistemazione che si inserisca armonicamente e funzionalmente nelle pareti con preciso carattere architettonico.

ART. 33 - Opere esterne degli edifici - Le opere di consolidamento e straordinaria manutenzione, comprese le coloriture, anche parziali, il restauro conservativo e la ristrutturazione edilizia concernenti i prospetti degli edifici esistenti, dovranno essere eseguiti in modo da non turbare l'unita' e l'armonia del complesso stesso.

Il Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia, potra' ordinare il rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura, e di tutte quelle sovrastrutture di quei prospetti di edifici che non rispondono alle norme suddette e siano causa di deturpamento dell'ambiente.

ART. 34 - Serramenti - Persiane - Le porte dei negozi, ingressi di abitazione prospettanti su vie o spazi pubblici, dovranno aprirsi verso l'interno e non presentare, aperti o chiusi, alcun risvolto o sporgenza fuori dalla linea del muro.

Le finestre al piano terreno, avente quota inferiore a m. 3,50 dal piano di marciapiedi non potranno essere munite di persiane aprentesi verso l'esterno.

ART. 35 - Iscrizioni - Insegne - L'installazione di insegne, vetrine di botteghe, inferriate, cartelli, indicanti ditte ed esercizi di arti, mestieri, professioni, industrie, e' subordinata all'autorizzazione del Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia e/o della Commissione Urbanistica.

Tali opere non debbono, in alcun modo, alterare o celare gli elementi architettonici degli edifici.

La richiesta di autorizzazione, redatta su carta legale, va accompagnata da un progetto dal quale si possano rilevare tutti gli elementi tecnici ed architettonici dell'opera da realizzare.

Dovra' inoltre essere presentata una

documentazione grafica tale da dimostrare l'inserimento dell'opera nell'ambiente architettonico.

Gli aggetti dell'iscrizione e delle insegne non debbono oltrepassare cm.25 dall'allineamento del fabbricato.

Le vetrine non possono aggettare su spazi pubblici.

Puo' essere consentito di apporre insegne a bandiera qualora queste non rechino disturbo alla viabilita'.

ART. 36 - Numeri civici e tabelle stradali - Agli edifici e' imposta la servitu' di apposizione dei numeri civici e delle targhe indicanti il nome delle vie e delle piazze nonche' ganci, lampade e simili per la pubblica illuminazione.

La conservazione dei numeri civici e' curata dai proprietari i quali sono tenuti in caso di danneggiamento, per fatto ad essi imputabile, al loro ripristino.

ART. 37 - Recinzione e manutenzione delle aree private libere da edificazione - Nel caso si intenda recintare le aree libere da edificazione i parchi nonche' le zone interposte fra i fabbricati visibili da strade e piazze

pubbliche, tali recinzioni non devono superare l'altezza di m.2,20, salvo diverse disposizioni del P.R.G.

Le recinzioni delle aree libere dovranno essere eseguite:

- la parte inferiore, per un'altezza di ml. 0,70 dal piano del marciapiedi in muratura opportunamente rifinita nelle facce viste;
- le parti superiori sino all'altezza di metri 2,20 con una cancellata in metallo o in legno.

Le aree debbono essere mantenute costantemente in modo tale da rispettare il decoro e l'estetica della zona e da non cagionare alcun inconveniente igienico.

CAPITOLO III - NORME TECNICHE DI IGIENE

ART. 38 - Smaltimento delle acque pluviali - Le acque pluviali raccolte dai tetti, dalle terrazze e dalle coperture in genere dovranno essere convogliate in apposite tubazioni verticali e predisposte per il successivo allacciamento alle condutture Comunali.

E' fatto obbligo ai proprietari di provvedere alla eventuale riparazione di dette tubazioni in caso di rottura.

ART. 39 - Smaltimento delle acque di rifiuto - Nelle zone ove esiste la fognatura e' fatto obbligo ai proprietari, sia delle nuove costruzioni che di quelle esistenti, di allacciarvisi per lo smaltimento delle acque di rifiuto previa interposizione di pozzetti di ispezione, a chiusura idraulica, approvati dalla autorita' sanitaria Comunale.

ART. 40 - Smaltimento delle acque di rifiuto nelle zone sprovviste di fognatura - Per lo smaltimento delle acque luride nelle zone rurali e' obbligatoria la costruzione di fosse stagne di depurazione biologica, a piu' comparti, distante almeno metri 1,00 dalle pareti perimetrali degli edifici, e con recapito finale a mezzo subirrigazione anche a doppio strato. Per il centro abitato sono vietati i pozzi neri. Sono consentite le fosse biologiche costruite in loco o prefabbricate tipo Imhoff a tre scomparti per la sedimentazione e un quarto per la depurazione totale.

Il recapito finale puo' avvenire mediante infiltrazione nel sottosuolo quando tale sistema non sia dannoso all'igiene del sottosuolo.

La norma di cui sopra dovra' intendersi avente carattere di provvisorieta' e pertanto i proprietari sono tenuti ad allacciare gli scarichi delle proprie abitazioni alla fognatura comunale quando questa sara' realizzata.

Le caratteristiche degli impianti, tipo e modalita' di esecuzione, formeranno oggetto di apposito progetto che sara' sottoposto all'approvazione dell'Autorita' comunale, sentito il parere degli uffici competenti, e dovranno corrispondere ai requisiti costruttivi ed al regolamento di igiene.

Nel caso di acque contenenti detersivi chimici o sostanze inquinanti in genere occorrera' provvedere alla loro separazione e neutralizzazione.

Per quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento alla L.R. 15 maggio 1986 nr.27.

ART. 41 - Camini e scarichi di vapore o di gas - Ogni focolare, caldaia e apparecchio di combustione in genere, dovra' disporre di una canna fumaria opportunamente isolata, prolungata al di sopra del tetto in modo da assicurare il tiraggio.

Le canne fumarie connesse ad apparecchi di combustione su impianti industriali devono essere dotate di idoneo sistema per la depurazione del fumo.

I condotti del fumo debbono essere di materiale incombustibile, inalterabile al calore.

E' vietata la costruzione in vista sulle pareti esterne dei muri, a meno che detti condotti non costituiscono elemento architettonico armonizzato con l'edificio.

Per i gas provenienti da lavorazione di particolare nocivita' debbono essere usati opportuni accorgimenti ed apparecchiature atti ad evitare danni alle persone e alle cose, sia nell'ambiente di lavoro che nelle zone circostanti.

Si richiamano per questi ultimi le norme contenenti provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

ART. 42 - Efficacia delle leggi e regolamenti in materia di igiene edilizia - Per quanto attiene alle norme igienico-sanitarie non contemplate negli articoli precedenti si rimanda alla normativa specifica in vigore.

TITOLO III - NORME RELATIVE ALLA STABILITA' E
SICUREZZA DEGLI EDIFICI

CAPITOLO I - REQUISITI TECNICO COSTRUTTIVI DEI
FABBRICATI

ART. 43 - Requisiti di buona costruzione -

Il direttore dei lavori e gli imprenditori che eseguono lavori di costruzione, modifiche o ristrutturazione di edifici, devono provvedere, sotto la loro responsabilita' affinche' le opere siano compiute a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni di legge.

Per le strutture in conglomerato cementizio semplice, armato o precompresso debbono essere scrupolosamente osservate le apposite prescrizioni di legge vigenti all'atto della loro esecuzione.

Per gli altri materiali da costruzione debbono essere osservate le norme fissate, per la loro accettazione, dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Le strutture e gli impianti elettrici dovranno rispondere alle prescrizioni di sicurezza C.E.I.

Anche per gli impianti di riscaldamento

dovranno essere rispettate le norme vigenti
in materia.

ART. 44 - Prevenzione antincendio -

Gli edifici adibiti ad uffici, depositi commerciali, officine industriali, alberghi, scuole, assistenza sanitaria e in generale di uso collettivo, dovranno essere provvisti di almeno due scale continue, opportunamente distanziate l'una dall'altra, quando l'area coperta dell'edificio e' superiore a 450 mq. e fino a 700 mq.

Se l'area coperta e' superiore al limite di 700 mq. dovra' essere predisposto un numero maggiore di scale in proporzione alla eccedenza, e cioe' una scala in piu' ogni 350 mq. Il vano ascensore, dovra' essere completamente chiuso da pareti resistenti al fuoco, e cioe' con mattoni laterizi pieni per uno spessore di 2 teste o in cemento armato per uno spessore minimo di cm.16.

ART. 45 - Stabilita' delle costruzioni

I proprietari o gli occupanti di edifici o di parti di essi che constatano uno stato di pericolo per l'incolumita' pubblica sono obbligati a darne immediata notizia al Comune e, nei caso di somma urgenza, provvedere ad

un primo tempestivo intervento per scongiurare il pericolo di eventuali crolli.

Il Comune, ricevuta notizia della pericolosità di un edificio, dopo un accertamento tecnico, indica al proprietario o a chi per esso i provvedimenti più urgenti da prendere, fissando un termine per l'esecuzione dei lavori.

In caso di mancata osservanza delle disposizioni suindicate, il Sindaco, sentito l'Ufficio tecnico Comunale e salvo i provvedimenti urgenti richiesti a tutela della pubblica incolumità, provvederà d'ufficio alla esecuzione di tutte le opere urgenti a spese del proprietario dell'edificio interessato.

CAPITOLO II - REQUISITI DEGLI EDIFICI A DESTINAZIONE SPECIALE

ART. 46 - Edifici per servizi pubblici

Gli edifici destinati a servizi pubblici o più in generale di uso collettivo dovranno rispettare le prescrizioni dettate dalle vigenti norme, che li regolamentano nonché le disposizioni di pubblica sicurezza e di prevenzione antincendio.

ART. 47 - Edifici per aziende industriali - commerciali
- artigianali e agricole

Gli edifici per aziende industriali, commerciali, artigianali e agricole, nei quali il numero degli addetti sia superiore a cinque, dovranno adeguarsi al D.P.R. nr.303 del 19 Marzo 1956 che detta norme in materia di igiene del lavoro.

Dovranno pertanto essere previsti adeguati servizi igienici distinti per sesso, nonche' locali areati e ventilati.

Particolare cura dovra' dedicarsi allo smaltimento dei rifiuti.

I progetti relativi a qualsiasi attivita' industriale, commerciale, artigianale e agricola devono essere accompagnati da una relazione contenente la descrizione dei cicli di lavorazione dei prodotti liquidi o gassosi con la illustrazione degli accorgimenti per evitare qualsiasi inquinamento sia del sottosuolo che dell'atmosfera. (L. 10/5/1976 n.319 e successive integrazioni; L. 13/7/1966 n.615 e successive integrazioni).

ART. 48 - Case rurali

Sono considerate case rurali le costruzioni ubicate nelle zone classificate come agricole

e destinate al funzionamento delle aziende agricole, mentre non saranno considerate tali le case che, pur sorgendo in dette zone, abbiano carattere residenziale anche se stagionali.

Le case rurali, dovranno corrispondere alle seguenti norme:

- a) - I dormitori dei lavoratori avventizi addetti al raccolto dei prodotti agricoli devono essere di almeno 15 mc. per ogni lavoratore, ben asciutti e con aperture che permettano facilmente la rinnovazione dell'area dall'esterno. Detti locali devono avere vani per i servizi igienici, divisi per sesso.
- b) - Impianto fognante scaricante in apposite fosse di depurazione biologica così come descritto all'art.42 del presente regolamento.
Il Sindaco potrà far eseguire dai funzionari del Comune ispezioni e rilievi per constatare la rispondenza alle norme vigenti.
- c) - Eventuali pozzi devono essere realizzati a monte delle abitazioni.
- d) - Le concimaie e le fosse di depurazione biologica dovranno essere realizzate a

valle delle abitazioni.

ART. 49 - Ricoveri per animali

Non sono ammessi, al di fuori delle zone E di cui al P.R.G., ricoveri per gli animali anche da cortile.

In dette zone e' consentito costruire tali ricoveri purché siano mantenute le seguenti distanze dalle eventuali abitazioni ricadenti ugualmente in dette zone:

- stalle per ricovero animali mt. 20,00.
- allevamenti di qualsiasi tipo mt. 50,00.

Qualunque locale adibito a ricovero di animali dovrà essere costruito in maniera da impedire assolutamente il disperdimento nel terreno circostante dei liquami e delle materie di rifiuto, ed essere bene illuminato e ventilato.

La cubatura dovrà essere di almeno mc. 20,00 per ogni capo di bestiame grosso, di almeno mc.30,00 per ogni bovina lattiera e di almeno mc. 15,00 per ogni altro tipo bestiame.

I pavimenti, le cunette di scolo e le mangiatoie saranno costruite con materiale impermeabile.

Le cunette devono consentire il deflusso del liquame in apposito pozzetto, pure a pareti impermeabili, collegato fuori dal ricovero.

Le stalle per vacche da latte, devono essere separate dagli ovili, porcili, pollai mediante tramezzi in muratura eseguiti fino a soffitto e non devono essere in comunicazioni con essi a mezzo di porte o finestre.

ART. 50 - Concimaie

Le concimaie possono essere consentite solo, nelle zone E di P.R.G.

Per la tenuta del letame o per la costruzione delle concimaie dovranno osservarsi le prescrizioni delle Leggi Sanitarie vigenti.

TITOLO IV - ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI RELATIVE AI CANTIERI

ART. 51 - Formazione dei cantieri

Dovendosi procedere alla riparazione o alla costruzione di un manufatto edilizio prospettante su via o spazio pubblico occorre recintare la zona ove dovrà svolgersi il lavoro, mediante assito tenuto da palizzate di sufficiente robustezza.

Le recinzioni dovranno avere angoli smussati, essere dotati in ogni angolo di lanterne rosse facilmente visibili a media distanza, mantenute accese a cura di chi gestisce il cantiere, durante il periodo notturno.

All'ingresso dei cantieri e comunque ben in vista, dovrà apporsi una tabella recante l'oggetto dei lavori, il nominativo del titolare della concessione edificatoria, dell'assuntore dei lavori, del progettista, del direttore dei lavori, del calcolista ed il numero e data di rilascio della concessione.

Per tutto quanto non espressamente disposto nel presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.

ART. 52 - Sgombero e trasporto dei materiali

I materiali provenienti dagli scavi e dalle demolizioni, quando non siano riutilizzabili, debbono essere trasportati agli appositi luoghi di scarico, indicati dal Comune.

Il costruttore deve mantenere la via pubblica costantemente pulita su tutta l'estensione dei suoi lavori e sulle immediate vicinanze.

Immediatamente dopo il compimento dei lavori, il costruttore deve tagliare gli steccati, i ponti e le barriere, per restituire alla circolazione il suolo pubblico.

Eventuali opere di ripristino del suolo stradale, ove non effettuata dal Costruttore, saranno eseguite a cura dell'Amministrazione Comunale a totale spesa del proprietario.

Il proprietario che sospenda per qualsiasi ragione l'esecuzione delle opere, deve far eseguire quelle necessarie per l'eliminazione di pericoli, per l'incolumità e l'igiene pubblica.

CAPITOLO II - SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO

ART. 53 - Rinvenimenti e scoperte

Oltre a quanto prescritto dalle leggi circa l'obbligo della domanda all'Autorità

competente da parte di chiunque compia scoperte di presumibile interesse archeologico, storico, od artistico, il committente, il direttore dei lavori e l'assuntore sono tenuti a segnalare immediatamente al Sindaco i ritrovamenti e le scoperte che dovessero verificarsi nel corso dei lavori.

ART. 54 - Lavori nel sottosuolo

E' vietato eseguire scavi o tagli di pavimentazione di strade pubbliche o aperte al pubblico transito per piantarvi pali, immettere o installare condutture nel sottosuolo, costruire o restaurare fogne, o per qualsivoglia altro motivo, senza speciale autorizzazione del Sindaco.

Per eseguire lavori nel sottosuolo pubblico e' necessario chiedere ed ottenere preventiva autorizzazione del Sindaco il quale indichera' le norme da osservarsi nella esecuzione dei lavori.

In caso di mancata osservanza delle disposizioni suindicate, il Sindaco sentito l'Ufficio Tecnico Comunale, provvedera' d'ufficio alla esecuzione di tutte le opere di ripristino a spese del proprietario.

ART. 55 - Igiene del suolo e del sottosuolo

E' vietato occupare, anche temporaneamente il suolo pubblico senza preventiva autorizzazione del Sindaco, il quale puo' accordarla, dietro pagamento della relativa tassa, quando ritiene l'occupazione stessa non contrastante con le esigenze di viabilita', di igiene e di decoro pubblico.

Per l'attraversamento dei marciapiedi da parte dei veicoli allo scopo di entrare o uscire dai garage, deve essere richiesta al Comune la costruzione di apposito passaggio carraio, che dovra' essere ubicato in modo da non portare molestia al transito pedonale.

La costruzione, di apposito passaggio carraio, concessa dal Comune e' subordinata alla corresponsione di un contributo che sara' commisurato dall'Amministrazione Comunale.

ART. 56 - Installazione di opere su spazio pubblico

Tutte le installazioni o costruzioni di opere permanenti o temporanee, su suolo o sottosuolo pubblico, sono subordinate all'autorizzazione del Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia e/o della Commissione Urbanistica.

Tali opere non debbono, in alcun modo, alterare o celare gli elementi architettonici degli edifici.

La richiesta di autorizzazione, redatta su carta legale, va accompagnata da un progetto dal quale si possono rilevare tutti gli elementi tecnici ed architettonici dell'opera da realizzare.

Dovrà inoltre essere presentata una documentazione grafica tale da dimostrare l'inserimento dell'opera nell'ambiente architettonico.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE

ART. 57 - Adeguamento al regolamento delle costruzioni preesistenti

Il Sindaco, per motivi di pubblico interesse, potra', sentita la Commissione Urbanistica, e se e' il caso, la Commissione Edilizia, ordinare l'adeguamento delle costruzioni esistenti alle norme del presente regolamento ed alle norme di attuazione del P.R.G.

ART. 58 - Adeguamento alla legislazione antisismica

Ogni opere di consolidamento, restauro conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamento e sopraelevazione, nonche' ogni nuova costruzione dovra' avere requisiti tali da corrispondere alle prescrizioni antisismiche contenute nelle vigenti leggi nazionali e regionali.

ART. 59 - Decadenza concessione

La concessione edilizia, i cui lavori non risultano iniziati, con regolare denuncia al Sindaco, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono automaticamente decadute.

TITOLO VI - SANZIONI

ART. 60 - Sospensione dei lavori

Qualora l'esecuzione dei lavori oggetto della concessione sono eseguiti in difformità alla stessa, il Sindaco ordina l'immediata sospensione dei lavori secondo le modalità di cui all'art.47 della L.R. 27 Dicembre 1978 n.71.

ART. 61 - Sigilli

Nel caso di inadempienza all'ordinanza di sospensione dei lavori di cui all'art.62 del presente regolamento, il Sindaco provvede all'apposizione dei sigilli secondo le modalità di cui all'art.48 della L.R. 27 Dicembre 1978 n.71.

ART. 62 - Costruzioni abusive

Per le opere eseguite in assenza della concessione o in contrasto con rilevanti interessi urbanistici o ambientali, o in parziale o totale difformità dalla concessione edilizia si applicheranno a carico dei proprietari le sanzioni previste all'art.49 della L.R. 27/12/1978 n.71.

ART. 63 - Sanzioni Amministrative

Per mancato o ritardato versamento del contributo per il rilascio della concessione, per il mutamento della destinazione d'uso degli immobili senza la prescritta concessione, per l'apertura di strade senza la prescritta concessione; per il taglio abusivo di boschi, per l'abbattimento di alberi di pregio ambientale o paesaggistico, per la apertura di pozzi di scarichi e cave; per la demolizione abusive di opere; per la mancata richiesta di autorizzazione di abitabilità o agibilità, si applicano le sanzioni previsti agli artt. 50 e 51 della L.R.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 64 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente
Regolamento si applicano le leggi e i
regolamenti vigenti in materia.